

## REGOLAMENTO (CE) N. 1566/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2007

**che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1966/2006 Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio <sup>(2)</sup> vieta l'esercizio di attività disciplinate dalla politica comune della pesca se il comandante non provvede a registrare e a comunicare tempestivamente le informazioni relative alle attività di pesca, compresi gli sbarchi e i trasbordi, e se copia delle registrazioni non è messa a disposizione delle autorità.
- (2) In conformità del regolamento (CE) n. 1966/2006, l'obbligo di registrare e di trasmettere per via elettronica i giornali di bordo, le dichiarazioni di sbarco e i dati relativi al trasbordo si applica ai comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri entro 24 mesi dall'entrata in vigore delle modalità di applicazione e ai comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri entro 42 mesi dall'entrata in vigore delle modalità di applicazione.
- (3) La trasmissione giornaliera dei dati relativi alle attività di pesca contribuirebbe a rafforzare significativamente l'efficacia e l'efficienza delle operazioni di monitoraggio, controllo e sorveglianza sia in mare che a terra.
- (4) L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(3)</sup> dispone che i comandanti dei pescherecci comunitari tengano un giornale di bordo delle loro operazioni di pesca.

<sup>(1)</sup> GU L 409 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006, pag. 11 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11; rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).

- (5) L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone che, al termine di ogni bordata ed entro 48 ore dallo sbarco, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri, o i loro mandatari, presentino una dichiarazione alle autorità competenti degli Stati membri nel cui territorio avviene lo sbarco.

- (6) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone che, all'atto della prima vendita, i centri per le vendite all'asta o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri quali responsabili della prima immissione in commercio dei prodotti della pesca presentino una nota di vendita alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima immissione in commercio.

- (7) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone inoltre che, qualora la prima immissione in commercio dei prodotti della pesca non avvenga nello Stato membro in cui i medesimi sono stati sbarcati, lo Stato membro cui compete il controllo della prima immissione in commercio provveda affinché una copia della nota di vendita sia presentata quanto prima possibile alle autorità responsabili del controllo dello sbarco dei prodotti.

- (8) L'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2847/93 impone agli Stati membri di istituire basi di dati informatizzate e di definire un sistema di convalida che comporti segnatamente controlli incrociati e verifiche dei dati.

- (9) Gli articoli 19 *ter* e 19 *sexies* del regolamento (CEE) n. 2847/93 impongono ai comandanti dei pescherecci comunitari di elaborare rapporti sullo sforzo di pesca e di registrarli nei rispettivi giornali di bordo.

- (10) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio <sup>(4)</sup> impone ai comandanti dei pescherecci comunitari in possesso di un permesso di pesca per acque profonde di annotare nel giornale di bordo o in un modulo fornito dallo Stato membro di bandiera le informazioni riguardanti le caratteristiche degli attrezzi da pesca e le operazioni di pesca.

<sup>(4)</sup> GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2269/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 1).